L'impatto del «Foreign Account Tax Compliance Act» in Italia

di Vittoria Segre

All'interno del Titolo A, denominato «Foreign Account Tax Compliance», del codice tributario statunitense, al fine di **contrastare** l'**evasione fiscale** statunitense a livello internazionale, sono state inserite disposizioni che impongono a tutte le **istituzioni finanziarie non statunitensi**, che detengono e vogliono continuare a detenere, in conto proprio o di terzi, **rapporti finanziari** con soggetti di origine statunitense, la sottoscrizione di un apposito **accordo** con le autorità fiscali statunitensi («Internal Revenue Service»). Con l'intento di consentire una più rapida applicazione di tali disposizioni, l'Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna hanno concordato con gli Stati Uniti una linea comune d'azione che si è concretizzata nell'approvazione di un **Modello** di **Accordo Intergovernativo**. Quanto all'Italia, nel luglio 2012 il **Ministero** dell'**economia** e delle **finanze** ha **prospettato** la sollecita **conclusione** dei singoli **Accordi Bilaterali** basati su tale Modello, ma ad oggi non è dato prevedere quando ciò avverrà.

Le modifiche apportate all'*Internal Revenue Code*, il codice tributario statunitense, a seguito dell'approvazione della *Public Law* 111-147 del 18 marzo 2010, sono sotto i riflettori di tutti i principali sistemi legislativi europei, compreso quello italiano.

Difatti nell'*Internal Revenue Code* (il «T.U.I.R. statunitense») - all'interno del Titolo A denominato *Foreign Account Tax Compliance* (di seguito, «FATCA») - è stato inserito il nuovo Capitolo 4 (rubricato «Taxes to enforce reporting on certain foreign accounts») che, in sostanza, impone a tutte le istituzioni finanziarie non statunitensi, che detengono e vogliono continuare a detenere, in conto proprio o di terzi, rapporti finanziari con soggetti di origine statunitense la sottoscrizione di un apposito accordo con le autorità fiscali statunitensi (*Internal Revenue Service* - IRS).

Tale accordo, in particolare, impone a tutte le istituzioni finanziarie straniere - tra cui figurano, a titolo esemplificativo, gli istituti di credito, i *broker*, i fondi di investimento - di verificare se tra i propri clienti vi siano contribuenti americani e, in caso di esito positivo, di attivare uno scambio informativo con l'IRS in merito a detti soggetti, considerati potenziali evasori statunitensi. Nei casi in cui tale obbligo informativo non venga adempiuto, vuoi perché le istituzioni finanziarie non abbiano provveduto alla sottoscrizione dell'accordo con l'IRS (1), vuoi perché i soggetti destinatari dei pagamenti non abbiano autorizzato lo scambio informativo (2), sui pagamenti effettuati da soggetti statunitensi verrà trattenuta una ritenuta pari al 30% dell'importo ad essi corrisposto.

Il principale obiettivo dichiarato dal FATCA è di contrastare l'evasione fiscale statunitense a livello internazionale, facendo leva sullo scambio automatico di informazioni da e verso gli USA. Nei confronti di tutti gli investitori che si oppongono a tale scambio di informazioni e delle istituzioni finanziarie che non sottoscrivono l'accordo con l'IRS, tale obiettivo informativo è derogato dall'imposizione di un balzello (niente affatto simbolico, vista l'aliquota fissa del 30%) che consente, in subordine, di soddisfare quanto meno le esigenze di cassa dell'IRS.

Vittoria Segre - *Dottore commercialista in Roma - CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni*

Note:

(1) Cd. «nonparticipating foreign financial institutions».

(2) Cd. «recalcitrant account holders».

Con l'intento di consentire una più rapida applicazione di tali disposizioni, è stato adottato un approccio intergovernativo per intensificare la lotta all'evasione fiscale internazionale. L'Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna hanno, infatti, concordato con gli Stati Uniti una linea comune d'azione che si è concretizzata nell'approvazione di un Modello di Accordo Intergovernativo (3).

Ad oggi, i documenti disponibili risultano, quindi, il testo della *Public Law* 111/147 e il Modello di Accordo Intergovernativo. Il primo è un atto avente forza di legge nell'ordinamento statunitense, il secondo è un modello che, al momento, si limita a vincolare gli Stati che lo hanno approvato a trasfonderne il contenuto negli accordi bilaterali da sottoscrivere nel prossimo futuro. Così è avvenuto, in particolare, tra USA e Regno Unito che hanno già provveduto, lo scorso 14 settembre 2012, a sottoscrivere l'accordo bilaterale basandosi sul Modello di Accordo Intergovernativo. Il Regno Unito è, quindi, ufficialmente il primo Paese a sottoscrivere un accordo di recepimento della disciplina FATCA nel proprio ordinamento.

Quanto all'Italia, nel comunicato 26 luglio 2012, n. 105 (4), il Ministero dell'economia e delle finanze ha prospettato «la sollecita conclusione dei singoli Accordi Bilaterali basati su tale Modello», ma ad oggi non è dato prevedere quando ciò avverrà.

NORMATIVA U.S.A.

Contenuto del FATCA

Stando a quanto disposto nel FATCA, ciascuna **istituzione finanziaria** è chiamata a sottoscrivere un apposito e separato **accordo** con l'**IRS**. Per effetto della sottoscrizione di tale accordo, le istituzioni finanziarie sono obbligate:

i) ad **acquisire** alcune specifiche **informazioni** dai propri **investitori**, anche attraverso un'apposita attività di «due diligence»;

ii) a **comunicare** su base annuale dette **informazioni** all'**IRS**, se riferite ad investitori di origine statunitense;

iii) ad applicare una **ritenuta** pari al **30%** su ciascun pagamento effettuato nei confronti di investitori di origine statunitense che non abbiano acconsentito allo scambio di dette informazioni o nei confronti di altri intermediari finanziari che non abbiano sottoscritto un accordo con l'IRS;

iv) a **rispondere** alle eventuali **richieste** di **informazioni aggiuntive** da parte dell'**IRS**;

v) se la legislazione locale impone restrizioni allo scambio di dette informazioni, ad ottenere dagli investitori di origine statunitense un'apposita rinuncia alla sua applicazione o, in mancanza, a procedere alla **chiusura** del **rapporto**.

Il contenuto del FATCA

Appare in primo luogo utile sintetizzare brevemente il contenuto del FATCA, anche al fine di evidenziare quali aspetti sono stati semplicemente trasfusi nel Modello di Accordo Intergovernativo e quali, invece, sottoposti a modifiche.

Preliminarmente, occorre considerare che, stando a quanto disposto dalla *Public Law* 111/147, ciascuna istituzione finanziaria (cd. *Foreign Financial Institution*) è chiamata a sottoscrivere un apposito e separato accordo con l'IRS; la *Section* 1471 precisa, infatti, che «the requirements of this subsection are met with respect to any foreign financial institution if an agreement is in effect between such institution and the Secretary under which such institution agrees». Si tratta di un adempimento che, evidentemente, si presenta abbastanza complesso, non foss'altro per il numero di intermediari finanziari potenzialmente coinvolti nel pagamento di somme a qualunque titolo nei confronti di soggetti di origine statunitense.

Per effetto della sottoscrizione di tale accordo, le istituzioni finanziarie sono obbligate (5):

i) ad acquisire alcune specifiche informazioni dai propri investitori, anche attraverso un'apposita attività di *due diligence*, al fine di determinare se i conti da essi detenuti possano rientrare nel campo di applicazione del FATCA, ovvero-

Note:

(3) Pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente link: http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/primo-piano/documenti/2012/fatca-model 1a-intergovernmental-agreement.pdf.

(4) In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(5) In base alla *Section* 1471, (b).

sia se sono o meno detenuti da persone fisiche statunitensi o persone giuridiche di proprietà statunitense;
ii) a comunicare su base annuale dette informazioni all'IRS, se riferite ad investitori di origine statunitense;
iii) ad applicare una ritenuta pari al 30% su ciascun pagamento effettuato nei confronti di investitori di origine statunitense che non abbiano acconsentito allo scambio di dette informazioni («recalcitrant account holder») o nei confronti di altri intermediari finanziari che non abbiano sottoscritto un accordo con l'IRS («non participating»);
iv) a rispondere alle eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte dell'IRS;
v) nel caso in cui la legislazione locale imponga delle restrizioni allo scambio di dette informazioni (ad esempio in materia di trattamento dei dati personali, per i quali si dirà più ampiamente *infra*), ad ottenere dagli investitori di origine statunitense un'apposita rinuncia alla sua applicazione ovvero, in assenza di tale espressa rinuncia, a procedere alla chiusura del rapporto.
Il livello delle informazioni oggetto di scambio è piuttosto dettagliato; si tratta infatti di nome, indirizzo, «codice fiscale» statunitense (6) e numero del conto dell'investitore, nome ed estremi identificativi dell'intermediario finanziario, valore economico o saldo contabile delle attività detenute sul conto e relative entrate e uscite. Sono esonerati i soli rapporti il cui valore complessivo non ecceda i 50.000 USD, se l'investitore è una persona fisica (7); sono inoltre escluse da tale obbligo le posizioni attribuibili ad istituzioni governative, istituzioni internazionali, banche centrali od ogni altro soggetto cui l'IRS attribuisce un profilo avente un basso rischio di evasione (8).
Quanto all'applicazione della ritenuta del 30%, merita di essere considerato che l'ambito di applicazione è estremamente ampio. Per espressa previsione di legge, sono soggetti a tale potenziale ritenuta tutti i pagamenti effettuati a titolo di interessi, dividendi, cedole, proventi derivanti dalla vendita di titoli, *royalties* e *licensing fee*, affitti, stipendi, premi, rendite, compensi, emolumenti, i «fixed or determinable annual or periodical payments», cioè proventi annuali o periodici, fissi o determinabili, nonché ogni eventuale provento derivante dalla vendita o altro atto di disposizione di qualsiasi bene suscettibile di produrre interessi o dividendi di fonte statunitense o provenienti da filiali estere di compagnie americane.
Tale ampia definizione produce l'effetto di attrarre nella sua sfera di applicazione più o meno ogni forma di pagamento effettuata a favore di un investitore soggetto agli obblighi FATCA. Ne consegue che il diniego, da parte di quest'ultimo, allo scambio informativo sarà tale da determinare, con altissime probabilità, l'applicazione della ritenuta.
L'investitore potrà, altresì, subire la ritenuta «indirettamente», in qualità di cliente di un'istituzione finanziaria «nonparticipating». In tal caso, infatti, a prescindere dalla sua disponibilità ad azionare lo scambio informativo, i clienti dell'istituzione finanziaria che non abbia aderito alla disciplina FATCA verranno considerati tutti potenziali evasori statunitensi; questi ultimi subiranno, quindi, una ritenuta alla fonte del 30% su tutti i proventi di fonte americana percepiti. Tale misura appare penalizzante e difficilmente sostenibile per qualsiasi istituto finanziario che abbia intenzione di offrire un ventaglio di servizi completi ai proprio clienti (e non intenda, come ultima soluzione, sfruttare l'*escamotage* di eliminare dal proprio portafoglio investimenti in USA di ogni natura).

Il Modello di Accordo Intergovernativo

Come anticipato, alla *Public Law* 111/147 si è affiancata l'approvazione del Modello di Accordo Intergovernativo che formalizza, in estrema sintesi, l'impegno da parte degli Stati aderenti di instaurare meccanismi di scambio informativo automatico.
L'aspetto maggiormente significativo che emerge dalla lettura combinata del Modello e della *Public Law* 111/147 risiede nel fatto che, in base

Note:
(6) Si tratta del «U.S. federal taxpayer identifying number».
(7) Cfr. *Section* 1471, (d), (1), (B). A tal fine, viene comunque precisato che detto importo va riferito al conto detenuto presso un'istituzione finanziaria, da considerarsi unitariamente qualora filiali diverse di uno stesso gruppo.
(8) Cfr. *Section* 1471, (f).

al Modello di Accordo Intergovernativo, la procedura di scambio automatico è (o almeno sembrerebbe) attribuita direttamente alle autorità governative preposte; l'art. 2 del Modello di Accordo Intergovernativo, infatti, prevede che «each Party shall obtain the information specified in paragraph 2 of this Article with respect to all Reportable Accounts and shall annually exchange this information with the other Party on an automatic basis» (laddove per «Party» deve intendersi lo Stato USA e l'altro Stato contraente), rinviando all'articolo delle convenzioni contro le doppie imposizioni che consente lo scambio di informazioni. Infatti, già l'art. 26 delle convenzioni basate sul Modello OCSE autorizza le autorità competenti di due Stati contraenti allo scambio delle informazioni necessarie per applicare:
i) le disposizioni della convenzione o
ii) quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia in contrasto con la convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale (9).

Si tratta di una precisazione non di poco conto, visto e considerato che, invece, in base alle prime interpretazioni della *Public Law* 111/147, le procedure di scambio di informazioni sarebbero di pertinenza esclusiva delle istituzioni finanziarie (10).

Il Modello di Accordo Intergovernativo non sembrerebbe, invece, aver derogato all'obbligo imposto dalla *Public Law* 111/147 alle istituzioni finanziarie non statunitensi di procedere alla sottoscrizione di accordi singoli con l'IRS; ciò, in quanto l'art. 4 del Modello di Accordo Intergovernativo, rinviando espressamente alla *Public Law* 111/147, sembrerebbe presumere comunque l'assolvimento degli obblighi imposti nei confronti dell'IRS.

A prescindere dalle modalità concrete che verranno stabilite per porre in essere il flusso informativo (ovverosia per il tramite delle autorità finanziarie o delle istituzioni finanziarie), appare necessario precisare che le informazioni che gli intermediari sono obbligati a comunicare all'IRS per effetto della sottoscrizione del Modello di Accordo Intergovernativo e in relazione a ciascun rapporto in essere sono le stesse di quelle previste dalla *Public Law* 111/147.

Un ulteriore elemento di difformità che vale la pena

SOLUZIONI OPERATIVE

Modello di Accordo Intergovernativo

In base al Modello di Accordo Intergovernativo, la **procedura** di **scambio automatico** di informazioni è attribuita **direttamente** alle **autorità governative** preposte, rinviando all'articolo delle convenzioni contro le doppie imposizioni che consente lo scambio di informazioni. Infatti, già l'art. 26 delle convenzioni basate sul **Mod. OCSE** autorizza le autorità competenti di due Stati contraenti allo **scambio** delle **informazioni** necessarie per applicare:
i) le **disposizioni** della **convenzione** o
ii) quelle della **legislazione interna** degli **Stati** contraenti relativa alle imposte previste dalla convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia in contrasto con la convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale.

Note:

(9) «Competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State; b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public)».

(10) Sul tema, in particolare, è intervenuto il Dott. Turrina nell'incontro di Diritto Tributario Internazionale organizzato dall'IFA il 15 ottobre 2012 alla LUISS di Roma.

segnalare emerge confrontando la definizione di «istituzione finanziaria» nei due testi in commento, laddove nel Modello di Accordo Intergovernativo è utilizzata una definizione che ci sembra sia più ampia, essendovi ricomprese anche compagnie di assicurazioni (11).
Occorrerà comunque attendere la sottoscrizione dell'accordo bilaterale per poter ipotizzare la portata degli obblighi imposti dalla *Public Law* 111/147 e dal Modello di Accordo Intergovernativo nel nostro ordinamento.
Ad oggi, infatti, entrambi i testi legislativi non esplicano effetto in Italia: da un lato, la *Public Law* 111/147 è un provvedimento di legge che ha efficacia solo negli USA, dall'altro il Modello di Accordo Intergovernativo costituisce un *format* cui lo Stato italiano dovrà attenersi per la sottoscrizione di un accordo bilaterale con gli USA (che, presumibilmente, verrà poi ratificato con legge ordinaria). È comunque possibile evidenziare sin d'ora alcuni aspetti peculiari della materia alla luce dell'ordinamento attuale.

PROSPETTIVE FUTURE

Impatto in Italia
La «Public Law» 111/147, al fine di ovviare alle restrizioni imposte dal nostro ordinamento allo scambio di informazioni, impone alle **istituzioni finanziarie** di ottenere dagli **investitori** interessati un'apposita **rinuncia** all'applicazione della **legislazione locale** o, in assenza di tale espressa rinuncia, di procedere alla **chiusura** del **rapporto**. Nel primo caso, la rinuncia dovrà essere espressa dall'investitore sulla base dei dettami contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Ne consegue che, fino a quando il trattamento dei dati dell'investitore non sia previsto per legge o per adempiere a specifiche obbligazioni contrattuali, le **istituzioni finanziarie** saranno tenute ad acquisire il **consenso espresso** degli **investitori** per poter adempiere allo scambio informativo in base all'accordo bilaterale.

L'impatto in Italia

In primo luogo, merita rilevare che i soggetti maggiormente interessati dalla disciplina in commento sono, evidentemente, gli intermediari finanziari, nei confronti dei quali sono imposti obblighi informativi e di *compliance* niente affatto scontati. A tale riguardo, si segnala comunque che nel nostro ordinamento esistono già obblighi in materia di scambi informativi tra Agenzia delle entrate e intermediari finanziari.
Ci si riferisce, in particolare, all'obbligo imposto a tutti gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari o qualsiasi altra operazione di natura finanziaria, ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai controlli fiscali, nonché l'importo degli stessi (12). In tale prospettiva, e in un'ottica di semplificazione amministrativa, si potrebbe operare sugli obblighi già in vigore per estenderne l'ambito di applicazione e ricomprendervi le informazioni che dovranno essere fornite in base all'accordo bilaterale.
Quanto alle restrizioni imposte dal nostro ordinamento allo scambio di informazioni, occorre evidenziare che la *Public Law* 111/147, al fine di ovviare ad esse, impone espressamente alle istituzioni finanziarie di ottenere dagli investitori interessati un'apposita rinuncia all'applicazione della legislazione locale oppure, in assenza di tale espressa rinuncia, di procedere alla chiusura del rapporto.
Nel primo caso, la rinuncia dovrà essere espressa dall'investitore sulla base dei dettami conte-

Note:
(11) In base all'art. 1, sono definite «Financial Institutions» anche le «Specified Insurance Company», per tali intendendosi «any entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a Financial Account».
(12) Cfr. art. 11 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale «a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni».

nuti nell'art. 43 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) (13). Tale norma, in particolare, disciplina il trasferimento - anche temporaneo - dei dati personali, con qualsiasi forma o mezzo, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, richiedendo a tal fine il consenso espresso dell'interessato. Il trasferimento è in ogni caso consentito qualora sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale sia parte l'interessato ovvero per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o regolamento. Ne consegue che, fino a quando il trattamento dei dati dell'investitore non sia previsto per legge (il che presuppone un intervento normativo in tal senso) o per adempiere a specifiche obbligazioni contrattuali (il che presuppone l'apporto di specifici emendamenti ai contratti in essere), le istituzioni finanziarie saranno tenute ad acquisire il consenso espresso degli investitori per poter adempiere allo scambio informativo in base all'accordo bilaterale. Anche su tale aspetto, tuttavia, occorrerà attendere l'approvazione dell'accordo bilaterale USA-Italia per analizzare più compiutamente le implicazioni conseguenti.

PROSPETTIVE FUTURE

Regime transitorio

Gli **obblighi informativi** derivanti dal FATCA vanno adempiuti a decorrere dal **1° gennaio 2013**, mentre gli obblighi di applicazione della **ritenuta** entrano in vigore dal **1° gennaio 2014**. L'applicazione della ritenuta non interesserà le istituzioni finanziarie conformi alle disposizioni introdotte dal FATCA in quanto aderenti all'accordo con l'IRS entro il 30 giugno 2013. L'**obbligo** per le istituzioni straniere di addivenire alla **sottoscrizione** dell'**accordo** con l'**IRS** scade entro e non oltre il **30 giugno 2013**. Quanto all'applicazione della **ritenuta**, il termine verrà stabilito successivamente, ma **non prima** del **1° gennaio 2015**. Tale regime transitorio andrà coordinato con i termini imposti dal Modello di Accordo Intergovernativo.

Il regime transitorio

In base al dettato normativo, le disposizioni introdotte dalla *Public Law* 111-147 entrano in vigore in relazione ai pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre 2012 (14).

La relativa prossimità di tale scadenza ha indotto il Ministero del tesoro del Governo USA e l'IRS a prevedere un regime transitorio di applicazione del FATCA. Infatti, come indicato nella *Notice* 2011-53 (15), viste le difficoltà pratiche riscontrate nell'attuazione delle regole entro le scadenze previste dalla legge (in relazione al tempo necessario per conformarsi a tali nuove disposizioni, all'organizzazione dell'atti-

Note:

(13) Testualmente: «Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando: a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni».

(14) Cfr. *Section* 1474 (d).

(15) Pubblicata sul sito dell'IRS.

vità di *reporting*, all'attivazione del sistema di applicazione delle ritenute necessarie), è prevista una graduale attuazione delle varie disposizioni, a seconda della natura delle stesse.
In particolare, gli obblighi informativi devono essere adempiuti già a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre gli obblighi di applicazione della ritenuta entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
L'applicazione della ritenuta non interesserà le istituzioni finanziarie conformi alle disposizioni introdotte dal FATCA in quanto aderenti all'accordo con l'IRS entro il 30 giugno 2013. L'IRS comincerà comunque ad accettare le applicazioni delle istituzioni straniere attraverso applicazioni elettroniche entro il 1° gennaio 2013.
L'obbligo per le istituzioni straniere di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo con l'IRS scade entro e non oltre il 30 giugno 2013. La data effettiva di un accordo con l'IRS sottoscritto prima del 1° luglio 2013 sarà 1° luglio 2013; la data effettiva di un accordo con l'IRS sottoscritto dopo il 30 giugno 2013 sarà la data di sottoscrizione dello stesso.
Quanto all'applicazione della ritenuta, il termine verrà stabilito successivamente, ma comunque non prima del 1° gennaio 2015.
Tale regime transitorio, seppur da accogliere con favore rispetto alla strettissima *dead line* fissata dal legislatore americano nel testo di legge, dovrà essere comunque coordinato con i (diversi) termini imposti dal Modello di Accordo Intergovernativo. Stando a quanto indicato nell'art. 3, infatti, i dati relativi alla sola annualità 2013 dovranno essere comunicati all'altro Paese firmatario entro il 30 settembre 2015, mentre, a regime, i dati relativi alle annualità successive dovranno invece essere comunicati entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Da quanto sopra consegue che le nuove norme, pensate per individuare, dissuadere e scoraggiare l'evasione fiscale *offshore* da parte di cittadini o residenti statunitensi, impongono meno di 18 mesi per la loro definitiva attuazione e, soprattutto, il sostenimento di costi significativi da parte delle istituzioni finanziarie per adattare la loro struttura (dall'implementazione dei sistemi informativi alla ridefinizione dei contratti con la clientela).
L'impressione complessiva che emerge dalla lettura dei due testi normativi è che, sebbene l'intento dichiarato del Modello di Accordo Intergovernativo sia tra gli altri anche quello di rispondere alle questioni giuridiche sollevate in merito alle disposizioni del FATCA, allo stato le questioni sollevate dalla sua approvazione lasciano più dubbi che risposte. In particolare, nonostante la promessa di adottare una serie di opportune semplificazioni in termini di adempimenti per le istituzioni finanziarie finalizzate a contenere i costi di implementazione della normativa FATCA, ad oggi non sembrano essere stati ancora individuati sistemi comuni in grado di garantirne il rispetto.